

STATUTO

Associazione

Piana di Gioia Tauro e Aspromonte

Articolo 1 – Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione **"Piana di Gioia Tauro e Aspromonte"**, con durata fino al 31.12.2020. L'Associazione ha sede presso il Comune di Palmi e può avere ulteriori sedi secondarie, così come individuate dall'Assemblea.

Articolo 2 – Associati

L'Associazione è costituita dai Comuni della Piana di Gioia Tauro e dell'Aspromonte, da altri Enti Pubblici Locali e da Società Consortili a partecipazione pubblica, i quali riconoscendosi nelle finalità e negli obiettivi contenuti nei due Piani Strategici (PS) dei PIT nn. 19 e 20, così come approvati dai Consigli Comunali dei 33 Comuni interessati, si sentono impegnati a promuovere tutte le forme di pianificazione territoriale e sviluppo locale necessarie ai fini della corretta ed obbligata implementazione delle strategie, delle azioni e delle linee d'intervento che i due Documenti di Pianificazione Strategica hanno proposto.

L'adesione all'Associazione è sempre possibile. L'Assemblea delibera a maggioranza dei suoi Componenti sulla richiesta d'adesione che, motivata e formulata per iscritto, deve essere presentata al Presidente.

Articolo 3 – Scopi

L'Associazione è senza fini di lucro, s'ispira a principi concertativi e persegue lo scopo di promuovere tutte le forme di pianificazione territoriale, ambientale ed urbana, come metodo di governo nell'ambito dei processi di sviluppo del sistema locale cui si riferisce, nonché, favorire i processi di attuazione delle strategie, delle azioni e delle linee d'intervento proposti dai due Piani Strategici (PS) per il periodo di programmazione 2007 – 2015, utilizzando tutti i canali di finanziamento possibili.

L'Associazione ha il compito di stimolare la costante informazione e partecipazione delle Popolazioni residenti nei territori interessati, così come dei Sottoscrittori i due Piani Strategici delle aree PIT nn. 19 e 20, nella realizzazione degli interventi progettuali come previsti. Ciò, ai fini del conseguimento degli obiettivi, e alla raccolta delle osservazioni sulle azioni in corso, anche mediante eventuali proposte di rettifica ed aggiornamento dei contenuti dei Piani Strategici redatti.

Articolo 4 – Patrimonio

Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- I versamenti delle quote associative annuali, come fissate dall'Assemblea dei Soci;
- I beni, i servizi e le risorse umane degli Enti non territoriali, le cui modalità di partecipazione saranno determinate dal Comitato di Coordinamento;
- I contributi, le elargizioni e le donazioni da parte delle persone fisiche e di enti pubblici e privati interessati alle attività istituzionali dell'Associazione;
- I proventi ottenuti dalle iniziative promosse dall'Associazione;
- I rimborsi percepiti delle spese sostenute per le attività progettuali dell'Associazione;
- Ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che potrà ricevere.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione del primo, che comincerà il giorno dell'atto di costituzione e si concluderà il 31 dicembre successivo.

Articolo 5 – Diritti ed obblighi dei Soci

Partecipano all'attività dell'Associazione ed esercitano i diritti previsti dallo Statuto stesso solo i Soci in regola con il pagamento della quota annua associativa.

I Soci sono tempestivamente informati sulle iniziative e le attività dell'Associazione, anche tramite la costituzione e l'organizzazione di un apposito Portale Web.

Il Socio uscente non ha diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

L'Associato ha diritto di recesso immediato dall'Associazione, senza ulteriori obbligazioni, in caso di aumento della quota associativa deciso dall'Assemblea, ove esso non sia espressamente approvato dall'Associato, tramite i competenti organi amministrativi.

Articolo 6 – Organi dell'Associazione

L'Associazione è composta da:

- Assemblea;
- Presidente;
- Vicepresidente;

- Comitato di Coordinamento;
- Ufficio del Piano;
- Organo di controllo;

Articolo 7 – Assemblea

L'Assemblea, costituita da tutti i Soci, è l'organo d'indirizzo e di amministrazione generale dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito agli associati, a mezzo di raccomandata, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione telegrafica, o a mezzo fax o per posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto favorevole della metà più uno dei presenti; l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei membri.

Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e quelle riguardanti le modificazioni dello Statuto dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci-membri.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato.

Articolo 8 – Poteri dell'Assemblea

Spettano all'Assemblea tutti i poteri ed i compiti che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad altri organi.

L'Assemblea adotta metodi concertativi per le scelte politiche di programmazione, e per gli atti di programmazione strategica.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- Delibera sulle linee fondamentali di attività dell'Associazione conformemente agli scopi previsti nello Statuto;

- Provvede alla predisposizione degli indirizzi relativi allo sviluppo delle attività dell'Associazione;
- Provvede all'approvazione del piano annuale dell'Associazione elaborato dal Comitato di Coordinamento;
- Delibera la quota di adesione, che in sede di prima applicazione viene stabilita essere pari a € 0,50 per abitante;
- Approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- Nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- Delibera sulle eventuali modifiche statutarie e sull'ammissione di nuovi membri;
- Approva il regolamento di funzionamento dell'Associazione;
- Nomina i componenti del Comitato di Coordinamento;
- Approva il regolamento per la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio del Piano;

Articolo 9 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dell'Associazione. E' facoltà del Presidente delegare in sua vece il Vicepresidente, o un Componente del Comitato di Coordinamento.

Il Presidente:

- Rappresenta l'Associazione ed ha la firma e la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e in giudizio;
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento, fissandone i relativi ordini del giorno;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- Promuove lo sviluppo delle decisioni assunte dall'Assemblea e dal Comitato di Coordinamento;
- Sottoscrive in nome dell'Associazione i contratti stipulati per il raggiungimento delle sue finalità;
- Sovrintende alla gestione economica e amministrativa dell'Associazione;

Articolo 10 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Associazione, svolge i compiti delegati dal Presidente e lo sostituisce in tutti i casi di assenza o di impossibilità provvisoria e permanente, in questo ultimo caso sino alla carica del nuovo Presidente.

Articolo 11 – Comitato di Coordinamento

L'Associazione è coordinata da un Comitato di Coordinamento i cui componenti sono nominati dall'Assemblea nel numero massimo di nove Componenti.

Sono membri del Comitato:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- I membri designati fra i componenti dall'Assemblea, la quale ne definisce i criteri di scelta;

Il Comitato di Coordinamento dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Al Comitato spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, occorrenti per il conseguimento dei fini dell'Associazione.

Ad esso spetta il compito di:

- Dirigere tutto il processo di pianificazione delle attività dell'Associazione;
- Creare eventuali gruppi di lavoro, in affiancamento all'Ufficio del Piano;
- Proporre all'Assemblea l'approvazione delle priorità;
- Dare concreta attuazione alle linee fondamentali indicate dall'Assemblea;

Il Comitato deve, inoltre, trasmettere annualmente agli Enti Promotori il bilancio preventivo accompagnato da una relazione previsionale sull'attività, il bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività svolta.

Il Comitato è presieduto dal Presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Comitato designa un Segretario che si incaricherà di verbalizzare gli atti delle riunioni degli organi collegiali e delle decisioni adottate.

Tutti i componenti del Comitato di Coordinamento restano in carica fin quando ricoprono la carica di Sindaco o comunque di Amministratore dell'Ente che rappresentano nell'ambito dell'Associazione.

Articolo 12 – Ufficio del Piano

L'Ufficio del Piano è costituito secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 8.

- Collabora con il Presidente e il Comitato di Coordinamento nell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Assicura la gestione tecnica e scientifica delle attività inerenti lo Statuto dell'Associazione;

- Partecipa all'elaborazione del programma annuale dell'Associazione e dei programmi di attività;
- Assicura il supporto funzionale e rappresentativo dei lavori finalizzati all'elaborazione di Piani e Progetti coerenti con gli scopi dell'Associazione;

Articolo 13 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo dell'Associazione è il Collegio dei Revisori dei Conti, che ove costituito dall'Assemblea è composto da un (01) Componente effettivo ed uno (01) Supplente nominato dall'Assemblea stessa.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di provvedere al controllo della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il proprio parere, mediante apposite relazioni annuali, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da presentare all'Assemblea.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento.

Articolo 14 – Durata / Scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e cessa la propria attività al raggiungimento degli obiettivi per cui è stata costituita. Lo scioglimento, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avvenire quando sia stato deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi degli associati.

Con la deliberazione di scioglimento, l'Assemblea decide sulla destinazione del patrimonio residuo dell'Associazione che sarà devoluto per scopi analoghi e, comunque nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Articolo 15 – Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto è fatto rinvio alla legislazione vigente.